

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XIV LEGISLATURA**

---

**Servizio del bilancio**

**Nota di lettura**

**n. 122**

**A.S. 3233: "Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica".**

Finanza pubblica

**Dicembre 2004**

## INDICE

<b>Articolo 1</b> (Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità .....	pag. 1
<b>Articolo 2</b> (Restituzione delle anticipazioni dei concessionari del servizio nazionale della riscossione) .....	pag. 2
<b>Articolo 3</b> (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive) .....	pag. 3
<b>Articolo 4</b> (Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale) .....	pag. 4
<b>Articolo 5</b> (Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a.) .....	pag. 5
<b>Articolo 6</b> (Acconto sull'imposta sulle assicurazioni) .....	pag. 6
<b>Articolo 7</b> (Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche) .....	pag. 7
<b>Articolo 8</b> (Disposizioni in materia di giustizia tributaria) .....	pag. 8
<b>Articolo 9</b> (Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria) .....	pag. 9
<b>Articolo 10</b> (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi) .....	pag. 10
<b>Articolo 11</b> (Attività di contrasto all'evasione e accelerazione della erogazione dei rimborsi) .....	pag. 13
<b>Articolo 12</b> (Spese obbligatorie per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero) .....	pag. 14

## Articolo 1

*(Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità)*

L'articolo apporta modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante disposizioni in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione. In particolare, viene stabilito che la comunicazione di inesigibilità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1999, per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 31 dicembre 2002 sia presentata entro il 30 settembre 2005. Con riferimento a tali comunicazioni, dal 1° ottobre 2005 decorre il termine di tre anni per la scarica del concessionario e per la contestuale eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali corrispondenti alle quote scaricate.

La RT afferma che dalla proroga in esame non derivano oneri di cassa per il bilancio dello Stato, in quanto la proposizione della comunicazione di inesigibilità non implica il completamento delle azioni esecutive del concessionario. Si aggiunge inoltre che il differimento dello svolgimento dell'attività di riscossione è dovuto alla sospensione delle azioni esecutive in pendenza dei termini per l'accesso alle agevolazioni previste dalla legge n. 289 del 2002 e la proroga è volta ad evitare l'inutile presentazione di un elevatissimo numero di comunicazioni di inesigibilità e gli oneri gestionali conseguenti.

*Al riguardo, si evidenzia che la proroga dei termini di presentazione della comunicazione di inesigibilità dei ruoli potrebbe ritardare l'avvio di eventuali procedure di riscossione coattiva nei confronti di taluni soggetti debitori, compromettendo la possibilità di un fruttuoso esperimento delle stesse nel caso in cui il decorso del tempo comporti un*

*peggioramento della situazione economico-patrimoniale del contribuente. Sul punto sarebbe utile un chiarimento da parte del Governo.*

## **Articolo 2**

*(Restituzione delle anticipazioni dei concessionari  
del servizio nazionale della riscossione)*

Il comma 1 sostituendo la lettera a) dell'articolo 59, comma 4-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, inserisce la previsione in base alla quale le somme anticipate dai concessionari in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite agli stessi, relativamente ai ruoli erariali, in rate annuali a decorrere dal 2006, in numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è stabilito il numero delle rate e le modalità di restituzione.

Il comma 2, conseguentemente, sopprime per gli anni 2004 e 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112<sup>1</sup>.

La RT conferma che la disposizione differisce, a decorrere dal 2006, la restituzione ai concessionari delle anticipazioni fatte a favore dello Stato per effetto dell'obbligo del non riscosso come riscosso. Il differimento e la conseguente soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 determina un'economia di spesa, per gli anni 2004 e 2005, di 258 mln di euro annui, pari all'importo stanziato per la finalità in questione, mentre per gli

---

<sup>1</sup> Per gli anni 2004 e 2005 lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca al capitolo 3553 - Rimborso ai concessionari del servizio della riscossione delle anticipazioni dagli stessi effettuati in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso - uno stanziamento per ciascun anno di 258 mln di euro.

anni successivi non si prevedono effetti finanziari negativi in quanto la restituzione delle anticipazioni sarà effettuata nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base.

*Al riguardo, atteso che la norma introduce la rateizzazione delle somme da restituire ai concessionari, andrebbe chiarito se a fronte di tale rimodulazione nella tempistica delle restituzioni si possano determinare oneri per interessi passivi a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, non sembra siano da escludere possibili procedimenti contenziosi, con conseguenti oneri aggiuntivi, per effetto del differimento della restituzione delle anticipazioni ai concessionari.*

### **Articolo 3**

*(Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziarie ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive)*

L'articolo in esame rinvia di un anno le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge n. 168 del 2004, in materia di modifiche alla base imponibile a fini IRAP per le banche e gli altri enti e società finanziarie.

La RT ripropone (col segno opposto) la quantificazione presentata in occasione del citato decreto-legge n. 168 del 2004, evidenziando effetti di minor gettito in termini di cassa per un ammontare pari a 371,5 mln di euro per l'anno 2004 ed a 65,5 mln per l'anno 2005.

*Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.*

## Articolo 4

*(Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale)*

L'articolo in esame inserisce l'articolo 15-*bis* nel DPR n. 642 del 1972; nello specifico viene introdotto il versamento in acconto, pari al 70%, dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e attualmente liquidata ai sensi dell'articolo 15 del citato DPR n. 642 del 1972.

L'acconto istituito dall'articolo in esame dovrà esser versato entro il 30 novembre di ogni anno; tuttavia per il solo anno 2004 l'acconto dovrà essere versato entro il 15 dicembre.

La RT quantifica il maggior gettito, in termini di cassa, per il solo anno 2004 (primo anno di applicazione della citata norma) in 775 mln di euro; alla predetta quantificazione si perviene stimando il gettito derivante dall'addizionale del 50% sull'imposta di bollo riscossa in modo virtuale attraverso il codice tributo 461T; la predetta addizionale si applica sugli estratti conto e viene pagata in sei rate relative ai mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno.

*Al riguardo si evidenzia che la RT utilizza un valore intermedio di ammontare di versamento di cui non viene però esplicitato il valore, così come non esplicita il dato relativo all'intero gettito derivante dagli estratti conto; non risulta pertanto verificabile la stima di circa 1.110 mln di euro, in base ai quali, calcolando il 70% dell'acconto istituito ex-novo, si perviene alla citata stima di maggior gettito pari a 775 mln di euro annui.*

*Infatti, dai dati rilevabili da uno studio/indagine condotto dal SECIT del 1° giugno 2000<sup>2</sup> si perviene ad una stima del gettito per imposta di bollo (di cui ai codici tributo 456T e 461T) corrisposta in modo virtuale pari a circa 1.000 mln di euro;*

---

<sup>2</sup> Cfr. Relazione SECIT del 1° giugno 2000, pubblicata sul sito [www.secit.finanze.it/r162000.php](http://www.secit.finanze.it/r162000.php)

*escludendo le entrate relative al tributo 456T e considerando, pertanto, le sole entrate relative al tributo 461T, così come fa la RT, si verrebbe ad un gettito inferiore rispetto a quello stimato dal Governo.*

*Si ribadisce quindi la necessità di acquisire elementi dettagliati sui valori presi a base del calcolo, considerando anche che l'imposta di bollo sugli estratti conto varia a seconda che i soggetti intestatari dei conti siano persone fisiche o giuridiche (pertanto ai fini del calcolo medio citato in RT occorrerebbe conoscere la ponderazione utilizzata dal Governo).*

*Inoltre, non si comprende perché alla base del calcolo sia stata posta l'addizionale sull'imposta di bollo sugli estratti conto e non si sia preso a riferimento l'ammontare di imposta di bollo liquidata e versata ai sensi del citato articolo 15 del DPR n. 642 del 1972.*

*Sarebbe pertanto opportuno, ai fini di una puntuale verifica di maggior gettito, acquisire chiarimenti da parte del Governo.*

## **Articolo 5**

*(Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane e Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.)*

La norma in esame estende alle Poste italiane e alla Cassa depositi e prestiti l'obbligo del versamento dell'acconto sulle ritenute sugli interessi corrisposti ai titolari di conti correnti e depositi.

La RT quantifica maggiori entrate pari a 300 milioni di euro nel 2004.

*Al riguardo, si segnala che la RT non fornisce alcun elemento che permetta di verificare la suddetta quantificazione, limitandosi a ripercorrere il tenore testuale della norma e a indicare la stima sopra riportata.*

*Si rende, pertanto, necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi informativi.*

## Articolo 6

*(Modifiche sulle disposizioni al versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche)*

La norma stabilisce che entro il termine del 30 novembre di ciascun anno le società di assicurazione dovranno procedere al versamento di un acconto del 12,5% sul totale dell'imposta liquidata nell'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore.

Per l'anno 2004 il comma 2 stabilisce, inoltre, che il termine è fissato al 15 dicembre dell'anno medesimo.

La RT evidenzia che l'imposta versata all'erario per l'anno 2003 ammonta ad un importo di poco inferiore ai 2.500 mln di euro. Applicando la percentuale del 12,5% al suddetto importo, si perviene alla individuazione di un acconto pari circa a 300 mln di euro. Poiché la norma produce i propri effetti finanziari già nell'anno in corso, la RT ascrive al 2004 un maggior gettito per acconto sull'imposta dovuta dalle assicurazioni, pari a 300 mln di euro.

*Al riguardo, si fa presente che, in base a dati ANIA<sup>3</sup>, le maggiorazioni degli acconti dovuti dalle imprese assicurative a seguito delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 168 del 2004 ammonterebbero per l'anno in corso a circa 830 mln di euro. A questi dovrebbero sommarsi i 300 mln di euro dovuti in base alla norma in esame e gli acconti ordinari versati sino a giugno 2004, implicando per il comparto assicurativo la definizione di un credito fiscale nei confronti dell'Erario stimato in circa 2.800 mln di euro.*

---

<sup>3</sup> Cfr. comunicato stampa pubblicato il 1° dicembre 2004 sul sito [www.ania.it](http://www.ania.it).



*Il dato sembra rilevante, se si considera che l'accumulo di un credito d'imposta di tale entità da parte del comparto assicurativo potrebbe produrre negative ripercussioni finanziarie sul gettito futuro.*

## **Articolo 7**

*(Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche)*

Il presente articolo stabilisce l'innalzamento dall'1% all'1,5% della percentuale di versamento anticipato che le banche, che riscuotono importi complessivamente superiori a 500 mln di euro, effettuano ai sensi del decreto-legge n. 341 del 2003, in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari (F24).

La RT afferma che nel 2003 l'importo riscosso tramite F24 dalle banche ammontava a 291,96 mld di euro da cui, applicando la percentuale incrementata dello 0,5%, si ottiene un maggiore anticipo che le banche dovranno versare, pari a 1.460 mln di euro.

*Con riferimento alla procedura seguita in RT per la quantificazione del maggior gettito, non si hanno osservazioni, atteso che questa ripercorre le modalità di calcolo utilizzate nella precedente RT allegata al citato decreto-legge n. 341 del 2003.*

Inoltre, viene abrogato il comma 2 del citato decreto-legge n. 341 del 2003, che prevedeva, a decorrere dall'anno 2004, una modalità di versamento dell'anticipo in esame, basata sul differenziale tra quanto riscosso nell'anno precedente e quanto riscosso nel secondo anno precedente.

Il nuovo metodo di calcolo, in base alla modifica contenuta nel presente articolo, sembrerebbe basarsi sulla differenza tra l'acconto da versare sulle

somme riscosse nell'anno precedente e quanto effettivamente anticipato nello stesso anno precedente e non recuperato.

*Al riguardo, non è chiaro l'effetto finanziario ascrivibile alla modifica, con riferimento alla quale la relazione illustrativa al disegno di legge afferma che essa annulla "il meccanismo incrementale basato unicamente sull'ipotetico aumento delle riscossioni realizzabile da un anno all'altro". La RT nulla fa presente al riguardo, ma non conferma l'ipotesi di invarianza di gettito.*

*Sarebbe quindi opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo sulla portata modificativa della norma in esame, al fine di escludere effetti negativi in termini di gettito erariale.*

## **Articolo 8**

*(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)*

L'articolo in rassegna provvede alla proroga di due anni del termine massimo stabilito per la durata dell'incarico quale componente di commissioni tributarie, fissato dalla legislazione vigente in 9 anni.

La relazione illustrativa afferma che la prima scadenza novennale del termine previsto dalla disciplina vigente scadrà il 1° aprile 2005, allorché oltre 6.300 giudici tributari non saranno più abilitati ad operare presso le rispettive commissioni tributarie.

La RT nulla riferisce sul punto.

*Per i profili di interesse, non vi sono osservazioni, atteso che le disposizioni vigenti, a fronte dell'onere annuo previsto per i compensi ai componenti le commissioni, prevedono una copertura finanziaria permanente.*

*Si segnala invece che il disposto differimento nel rinnovo degli incarichi è suscettibile di produrre economie di spesa, per effetto della mancata indizione ed espletamento delle relative procedure concorsuali.*

## **Articolo 9**

*(Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria)*

Aggiungendo un comma all'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, il presente articolo estende alle farmacie pubbliche il riconoscimento del contributo di 250 euro - sotto forma di credito d'imposta - concesso alle farmacie private per l'acquisto e l'installazione del software certificato necessario alla trasmissione dei dati<sup>4</sup> rilevati otticamente all'atto dell'utilizzazione di una ricetta medica e connessi alla gestione della tessera sanitaria. Al relativo onere, valutato in 400.000 euro per il 2005, si provvede a valere sulla riduzione di 50 mln di euro annui del fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recata dal comma 12 dell'articolo 50 decreto-legge n. 269 del 2003, con la quale è stata coperta l'autorizzazione di spesa disposta per le finalità originarie di cui al medesimo articolo.

La RT non contiene indicazioni in ordine alla quantificazione dell'onere, che viene considerato sostenibile nell'ambito del finanziamento già previsto dall'articolo 50, comma 12, del decreto-legge n. 269 del 2003.

*Al riguardo, per quanto attiene ai profili inerenti la quantificazione, si ricorda preliminarmente che l'onere relativo alle farmacie private (circa 16.000) è stato valutato in*

---

<sup>4</sup> Si tratta di codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta e ai dati delle singole confezioni dei farmaci, codice a barre della tessera sanitaria, dati relativi alla esenzione, corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello riportato sulla ricetta

*4 mln di euro dal comma 6 del citato articolo 50. Sulla base dei dati disponibili relativi al numero di farmacie pubbliche esistenti in Italia<sup>5</sup>, la quantificazione sembrerebbe ispirata a criteri di prudenzialità (gli oneri, infatti, si attesterebbero ad un livello non superiore ai 350.000 euro).*

*In merito alla copertura adottata, si osserva che la stessa non appare conforme alla vigente normativa contabile, risolvendosi di fatto in una copertura a valere sul bilancio, anche se di importo certamente contenuto. Infatti, anche ipotizzando che lo stanziamento di cui al comma 12 si sia rivelato sovrastimato rispetto agli oneri effettivi connessi all'articolo 50, si sottolinea che le somme eccedenti non potrebbero essere utilizzate a copertura di un nuovo onere.*

*Andrebbe infine chiarito se l'onere in esame rappresenti una spesa di natura corrente o in conto capitale, atteso che si dispone l'impiego di risorse di conto capitale.*

## **Articolo 10**

*(Proroga dei termini in materia di definizione di illeciti edilizi)*

Il comma 1 prevede la proroga dei termini di pagamento della seconda e della terza rata dell'oblazione relativa al condono edilizio, di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003. In particolare detti termini, attualmente previsti per il 20 e il 30 dicembre 2004, vengono prorogati rispettivamente al 31 maggio e al 30 settembre 2005. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa della domanda di condono, attualmente previsto al 30 giugno 2005, è rinviato al 31 ottobre 2005.

---

<sup>5</sup> Le farmacie pubbliche sono, infatti, 1.344 (dato Assofarm).

Il comma 2 stabilisce che le predette proroghe possono avere luogo soltanto ove la disciplina emanata dalla regioni non abbia diversamente disposto.

Il comma 3 abroga la disposizione di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 168 del 2004, in base alla quale le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di seconda e terza rata dovevano essere riversate dagli intermediari della riscossione nella Tesoreria entro il 31 dicembre 2004.

In relazione alle minori entrate per il 2004 derivanti dal rinvio dei predetti termini di versamento, valutate in 2.215,5 mln di euro, il comma 4 stabilisce che ad esse si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivante dalle altre disposizioni contenute nel decreto in esame.

Da ultimo il comma 5 stabilisce che le maggiori entrate per il 2005, valutate in 2.215,5 mln di euro per il 2005, derivanti dalla proroga dei predetti termini, concorrono alla costituzione di un "Fondo per interventi strutturali di politica economica" finalizzato al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

La RT evidenzia che, in base ai dati di accertamento, il gettito derivante dal versamento delle anticipazioni dell'oblazione, a settembre 2004, era pari a 476 mln di euro e che tale somma è destinata a raggiungere i 949,5 mln di euro, entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di condono del 10 dicembre 2004.

La RT inoltre quantifica l'ammontare di gettito derivante dal versamento della seconda e della terza rata nella misura di 1.107,75 mln di euro ciascuna, prendendo in considerazione quale stima di gettito

complessiva quella originariamente formulata nella RT di cui al decreto-legge n. 269 del 2003.

*In merito alla quantificazione delle maggiori entrate che confluiranno nel Fondo, va osservato che gran parte delle oblazioni relative agli abusi in quota minima fino a 1.700 euro dovrebbero già considerarsi ricomprese nel dato di gettito indicato, in quanto detti versamenti sono stati sicuramente i primi ad essere stati compiuti in occasione delle date previste quali termini di presentazione delle domande, che, si ricorda, sono state più volte modificate. Per tali considerazioni risulta difficile verificare la quota di gettito da oblazione di competenza per l'anno 2004 e in conseguenza, la restante parte, relativa alla seconda e terza rata ora rinviata al 2005.*

*L'intervenuta definizione delle normative regionali, infatti, non solo ha ristretto il campo di applicazione dell'originaria normativa sul condono edilizio, ma in alcuni casi (si veda la normativa emanata dalla Regione Lazio) ha previsto apposite procedure per il ritiro, da parte degli interessati, delle domande di condono presentate in base alla vecchia normativa, e non più esperibili in base alla nuova. Le previsioni di gettito originariamente preventivate, pertanto, non sembrano essere più attuali, considerando anche che la data assai prossima del 10 dicembre 2004 costituisce il termine ultimo per l'adesione al condono edilizio. La situazione che si viene a delineare, in definitiva, non sembra tale da poter giustificare la neutralizzazione dell'effetto incertezza relativo all'emanazione delle normative regionali, originariamente stimato in un abbattimento del 20% del gettito preventivato.*

*Circa infine la destinazione delle maggiori entrate al Fondo istituito nel comma 5, mentre non sussistono problemi ai fini della contabilità finanziaria (SNF), dal momento che trattasi di entrate extra tributarie e quindi correnti, ai fini della contabilità economica (indebitamento netto), da un punto di vista metodologico l'entrata avrebbe dovuto essere contabilizzata come imposta in conto capitale, per cui il suo utilizzo diretto per la copertura*

*di minori entrate correnti ai fini dell'IRE e dell'IRAP effettuato nell'emendamento del Governo al disegno di legge finanziaria 2005 non sarebbe stato conforme alla vigente normativa contabile, che vieta di far fronte a maggiori oneri correnti a valere su risorse in conto capitale. Poiché però il Fondo a valere sul quale viene ora formalmente imputata la copertura dell'emendamento in questione per la cifra di 2 mld, è classificato di parte corrente dall'allegato 7 dello stesso emendamento, è da valutare se, sempre ai fini della sola contabilità economica, la riassegnazione di mezzi di parte capitale ad un fondo classificato di parte corrente violi o meno, anche se non sul piano formale, la regola a presidio della qualità della struttura del bilancio, data la destinazione corrente di tali proventi.*

## **Articolo 11**

*(Attività di contrasto e accelerazione  
dell'erogazione dei rimborsi)*

La norma assicura all'Agenzia delle entrate uno stanziamento aggiuntivo a quello previsto annualmente in tabella C) per il 2004 e pari a 40 milioni di euro, volto alla revisione dei processi produttivi ed all'attuazione di un programma straordinario di formazione del personale.

Per i relativi oneri di spesa è stabilito che la copertura finanziaria avvenga a valere sulle maggiori entrate derivanti dal decreto.

La RT si limita a qualificare sotto il profilo contabile la natura dello stanziamento aggiuntivo, quale assegnazione finalizzata alla copertura di oneri aggiuntivi di spesa, stimati per un importo equivalente.

*Al riguardo, occorrerebbe acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri previsti, completa della descrizione dei processi coinvolti nella prevista reingegnerizzazione e della platea del personale che sarebbe coinvolto nelle iniziative straordinarie di formazione, con indicazione del costo-ora per utente in relazione alle*

*modalità adottate per detto programma (lezioni d'aula con docenti, formazione a distanza etc.) e la stima degli oneri indiretti ad esso correlati (attrezzature, materiali etc.).*

*In più, atteso che la competenza finanziaria dell'integrazione riguarderebbe l'esercizio 2004, sarebbe utile sapere se, per le iniziative in questione, le procedure di realizzazione risultino già in corso di svolgimento, ovvero, diversamente, risultino ancora da avviare.*

*Infine, atteso che appare trattarsi di previsione e non di limite massimo di spesa, sarebbe opportuno valutare l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia degli oneri.*

## **Articolo 12**

*(Spese obbligatorie per il funzionamento  
dei Comitati degli italiani all'estero)*

L'articolo prevede che, al fine di garantire per l'anno 2004 il buon funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero, sia autorizzata la spesa di 1,25 milioni di euro.

La relazione illustrativa evidenzia la mera finalizzazione delle risorse da stanziare, segnalando che il decreto - legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, aveva provveduto ad azzerare gli stanziamenti del corrente anno, nei corrispondenti capitoli di spesa n. 3103 e 3106 del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, l'amministrazione degli Esteri si sarebbe trovata nell'impossibilità di provvedere all'erogazione della quota dei finanziamenti previsti per il 2004 - qualificati, in relazione illustrativa, come in conto "spese obbligatorie" - per cui i Comitati in questione si sarebbero trovati nella materiale impossibilità di espletare i propri compiti.



La RT si limita a qualificare la finalità dello stanziamento.

*Per i profili di interesse, occorre osservare che l'articolo 27 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, istitutiva dei Comitati, stimava oneri annuali per il funzionamento di questi ultimi pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2004, qualificando, pertanto, la spesa come esattamente quantificata.*

*Tenuto conto che il finanziamento in questione risulterebbe conseguentemente ridotto e sarebbe pari al 50% della spesa a regime relativa al 2004 nell'entità a suo tempo quantificata, occorre stabilire se l'onere di cui trattasi corrisponde a spese vincolate ovvero che presentino margini di flessibilità rispetto alla sua entità come a suo tempo determinata nella legge n. 206 del 2003.*

*A tale proposito, si segnala, aggiuntivamente, che il capitolo 3103 del bilancio dello Stato - richiamato in relazione illustrativa - non corrisponde a componenti di spesa obbligatorie, come ivi asserito.*